

ADDENDUM al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19

13.10.2021

Visto il D.L. n. 127 del 21.09.2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo delle certificazioni verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

Viste le linee Guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21.09.2021;

Preso atto delle Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;

Tenuto conto di quanto indicato all'art. 01 del D.L. n. 127/2021, ed in particolare che: "è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19" e che: "La disposizione (omissis) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni";

Considerato che a norma dello stesso D.L. n. 127 "i datori di lavoro (omissis) definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (omissis), anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni";

Preso atto che le disposizioni riferite ai commi 1.3.4.5.8 del D.L. 127/2021 art. 01, si applicano anche "ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice"

Fermo restando che le misure di sicurezza definite mediante il presente Protocollo rimangono in vigore fino al 31.12.2021, come previsto dalla normativa in essere.

Si integra detto Protocollo come segue:

- 1) l'accesso agli Uffici dell'Ordine avviene, di regola, previa esibizione di certificazione verde covid 19 (d'ora in avanti G.P.);
- 2) l'obbligo è esteso ad ogni soggetto che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'Ordine, ivi inclusi visitatori, autorità istituzionali e politiche, componenti di commissioni;
- 3) il Consiglio designa, con atto formale, i responsabili della verifica di detta certificazione;
- 4) l'obbligo è escluso per i soli esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica;
- 5) il personale dell'Ordine è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, idonea documentazione;
- 6) in assenza di G.P. non è consentito in alcun modo che il lavoratore permanga nella struttura anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza;

- 7) saranno predisposti appositi registri per la verifica della validità dei G.P., per le seguenti tipologie di soggetti: personale dell'Ordine e della Fondazione, Consiglieri, Consiglieri di disciplina, componenti delle Commissioni;
- 8) Per quanto riguarda l'attività formativa svolta presso la sala Conferenze dell'Ordine, i G.P. saranno verificati di volta in volta mediante l'utilizzo di appositi strumenti di controllo da parte del personale delegato alla verifica;

Sono esclusi dall'obbligo di esibizione del G.P. gli utenti che si rechino presso l'Ordine per usufruire dei servizi propri che l'Ente Pubblico è tenuto ad erogare (es. presentazione/ritiro pratiche; ritiro firma digitale; pagamento quote ecc).

Come indicato nelle Linee Guida redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad es. per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro), dovranno invece essere muniti della certificazione verde ed esibirla".

Attività Formativa in presenza

Come riportato nel decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65, "dal 1 luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del DL 33/2020".

A tale scopo saranno predisposti e mantenuti gli elenchi dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

Capienza massima sale riunioni e Sala Conferenze

Fermo restando le misure di sicurezza introdotte dal protocollo in essere, che, in base alla normativa vigente, rimarranno valide al 31.12.2021; in base agli ultimi aggiornamenti introdotti dal D.I. n. 127/2021, la capienza massima delle sale viene così disposta:

SALA CONSIGLIO: capienza massima – n. 8 persone.

N.B. al fine di evitare di intralciare le attività istituzionali del Consiglio dell'Ordine e tenuto conto degli spazi a disposizione dell'Ordine, di prevede di estendere tale capienza massima a n. 15 Consiglieri, in occasione delle riunioni del Consiglio stesso;

SALA GABRIELLI: capienza massima – n. 20 persone (piano terra); n. 08 persone piano superiore (soppalco). Inclusi gli eventuali docenti o relatori;

SALA FONDAZIONE: in considerazione della scarsa areazione del locale, la capienza massima viene stabilita in n. 05 persone

Smart Working

In attesa di una migliore e più specifica regolamentazione del lavoro agile, si prende atto di quanto espresso nel DPCM 21.09.2021 e nella sua relazione illustrativa, in base ai quali "A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza" e che "sussistono le condizioni per un graduale rientro in presenza e in sicurezza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale rientro, peraltro, non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite

indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con decreto del Ministro per la PA, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità”.

Firme:

Presidente del Consiglio dell'Ordine



R.S.P.P.



R.L.S.

